

Permesso di soggiorno per cure mediche

I cittadini stranieri hanno il diritto/dovere di iscrizione al SSN in base alla tipologia del proprio visto/ permesso di soggiorno (pds). In tutti i casi il permesso di soggiorno rilasciato è denominato "**per cure mediche**" ma con differenti possibilità assistenziali a carico del servizio pubblico.

Attenzione: Bisogna distinguere i cittadini stranieri irregolari e/o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovabile già presente sul territorio italiano dai cittadini stranieri che vogliono entrare in Italia per curarsi.

Cittadini stranieri già presenti in Italia in condizioni di irregolarità giuridica o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovabile:

Donne in stato di gravidanza: per la tutela loro e del loro bambino non sono espellibili e pertanto viene loro riconosciuto un **permesso per cure mediche** per la durata della gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio

Questo permesso di soggiorno consente l'iscrizione al SSR per la mamma, per il bambino e per il padre del neonato sino a sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Stranieri gravemente malati: agli *"stranieri che versano in gravi condizioni di psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il Questore rilascia il **permesso di soggiorno per cure mediche** per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo sul territorio nazionale"* (art. 19, comma 2 lettera d-bis) D.Lgs 286/1998 come modificato dal D.L. 130/2020, pubblicato in GU n.261 del 21/10/2020)

E' un permesso rinnovabile fintanto persista la condizione di inespellibilità e consente l'iscrizione al SSR.

Cittadini Stranieri che chiedono di entrare in Italia per curarsi:

"Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse" (art.36 del D.Lgs 286/1998).

Questo permesso di soggiorno non consente l'iscrizione al SSR. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

Le spese sono a carico del soggetto interessato o di un eventuale sponsor. E' possibile anche un

trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri (spese sanitarie a carico dello Stato) oppure trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni (spese sanitarie a carico delle Regioni, preventivamente autorizzate).

Attualmente (anno 2022) la Regione Lazio non ha in corso un progetto umanitario.

Normativa di riferimento

- D.Lgs 286/98 art. 19, comma 2 lettera d e art. 36.
- DPR 394/99) art.28, comma 1 lett. c)
- Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000

(Aggiornata al 19 12 2022 S.G.)